

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge n. 98/1985;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 29 dicembre 1994;

Visto l'ordinanza 6 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 1997;

Vista l'ordinanza 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 22 ottobre 1998

Vista l'ordinanza 5 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 22 settembre 1999;

Vista l'ordinanza 26 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, recante: «Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 30;

Vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali e misure specifiche in materia di lotta contro la malattia vescicolare dei suini;

Vista la direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007, che modifica l'Allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure da adottare nell'ambito di una zona di protezione a seguito della presenza di un focolaio di malattia vescicolare dei suini, recepita dal decreto ministeriale del 28 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2007;

Vista la Decisione 2005/779/CE del 8 novembre 2005, che introduce nuove norme in materia di misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Decisione 2007/9/CE del 18 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;

Visto il documento SANCO/10543/2007 rev. 1, relativo alla modifica della Decisione 2005/779/CE concernente misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia, del 9 gennaio 2008 e modificato in data 4 marzo 2008 con documento SANCO/10543/2007 rev. 2, votati all'unanimità dai rappresentanti degli Stati membri nel corso del Comitato per la catena alimentare e la sanità animale;

Vista la Decisione 2007/782/CE del 30 novembre 2007 recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo

finanziario della Comunita' a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e per gli anni successivi;

Ravvisata la necessita' e l'urgenza di adeguarsi alle suddette norme;

Considerato che negli anni 2006 e 2007 c'e' stata una recrudescenza della malattia vescicolare del suino nelle regioni accreditate del nord Italia e che le aziende da ingrasso sono state la tipologia produttiva maggiormente interessata, si pone la necessita' di effettuare i controlli per malattia vescicolare a prescindere dall'indirizzo produttivo delle aziende;

Ritenuto opportuno effettuare una sorveglianza per la peste suina classica, malattia attualmente non presente sul territorio nazionale, ma presente in alcuni Stati membri e Paesi terzi;

Ordina:

Art. 1.
Obiettivi

1. E' resa obbligatoria l'esecuzione, a cura delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano (di seguito denominate «regioni»), del piano di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare da enterovirus del suino (di seguito denominata «MVS»), di cui all'Allegato II alla presente ordinanza (di seguito denominato «piano»).

2. Obiettivi del piano di cui al comma 1 sono:

a) il mantenimento dello stato di accreditamento nelle regioni di cui all'Allegato I alla presente ordinanza;

b) il raggiungimento dello stato di accreditamento nelle regioni prive della qualifica di cui alla lettera a);

c) svolgimento annuale del piano di cui al comma 1.

3. E' individuato un Piano di sorveglianza per la Peste suina classica fondato sul rilevamento dell'eventuale circolazione del virus della peste suina classica nella popolazione suina nazionale e monitoraggio della stessa nella popolazione selvatica di cinghiali.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza si intende per:

a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati;

b) azienda da riproduzione: l'azienda in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento, anche detto Sito 1;

c) azienda da riproduzione a ciclo aperto: azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da ingrasso;

d) azienda da riproduzione a ciclo chiuso: azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione;

e) azienda da ingrasso: cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente alla macellazione, anche detto Sito 3;

f) stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, come specificato all'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni

dall'acquisto; ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello;

g) centri di raccolta: i centri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

h) regione accreditata per malattia vescicolare del suino: regione conforme ai requisiti di cui all'art. 3 e dove non sussistono le condizioni per l'emanazione di provvedimenti di sospensione o di revoca;

i) azienda accreditata per malattia vescicolare del suino: azienda conforme ai requisiti di cui all'art. 4;

l) CERVES: Centro di riferimento nazionale per le malattie vescicolari Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, con sede a Brescia;

m) CEREP: Centro di riferimento nazionale per le pesti suine Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche, con sede a Perugia;

n) BDN: Banca dati nazionale, di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 3.

Riconoscimento delle regioni

1. Per regione accreditata per la malattia vescicolare del suino si intende la regione in cui:

a) tutte le aziende presenti sono accreditate ai sensi dell'art. 4;

b) sono state effettuate nell'anno precedente tutte le attività previste dal piano;

c) non sussistono le condizioni per l'emanazione di provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica;

2. L'elenco delle regioni accreditate per malattia vescicolare del suino, conforme alla decisione 2005/779/CE e successive modifiche e integrazioni, è riportato all'Allegato I;

3. L'Allegato I può essere modificato con provvedimento del Ministero della salute;

4. Nel caso in cui vengano riscontrati focolai primari in più province e/o sia stato evidenziato il rischio di diffusione dell'infezione, in assenza di informazioni pertinenti per valutare la situazione epidemiologica, con provvedimento del Ministero della salute la qualifica regionale può essere sospesa e/o revocata.

Art. 4.

Riconoscimento delle aziende

1. Un'azienda, per essere accreditata per MVS deve essere registrata in BDN ed essere riconosciuta indenne per MVS ai sensi di quanto definito all'Allegato II della presente ordinanza. Per le stalle di sosta è necessario che vengano effettuati regolarmente gli specifici controlli previsti nell'Allegato II della presente ordinanza.

Art. 5.

Sospensione, revoca e riacquisizione della qualifica provinciale

1. La qualifica di una provincia di una regione accreditata per MVS è immediatamente sospesa/revocata, con provvedimento del Ministero della salute, quando si verifica un focolaio di malattia di origine ignota.

2. La qualifica non è revocata nel caso in cui venga stabilito che il focolaio di cui al comma 1 è epidemiologicamente correlato ad un

altro, e sia stato dimostrato che non vi e' rischio di ulteriore diffusione dell'infezione. In caso contrario la qualifica provinciale viene revocata.

3. Per le province con qualifica revocata vengono applicati gli articoli 7, 8 e 9 della decisione della Commissione 2005/779/CE e successive modifiche e integrazioni.

4. La provincia con qualifica revocata puo' riacquisire la qualifica con provvedimento del Ministero della salute, alle seguenti condizioni:

a) vengano applicate le misure previste nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai conformemente a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, come modificato dal decreto ministeriale 28 marzo 2007;

b) tutte le aziende localizzate nella stessa provincia sono state sottoposte in due occasioni, ad un intervallo di 28 - 40 giorni, ad un campionamento per un accertamento sierologico su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5%, con un intervallo di confidenza del 95% con esito negativo;

c) i risultati dell'indagine epidemiologica, eseguita in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, abbiano dimostrato che non vi e' alcun rischio di ulteriore diffusione della malattia vescicolare del suino.

5. Il Ministero della salute, conformemente a quanto previsto dalla decisione 2005/779/CE, comunica immediatamente alla Commissione Europea le misure intraprese a seguito di quanto previsto dal presente art. e rende noto le misure intraprese.

6. La durata del provvedimento di sospensione della qualifica non puo' superare i 6 mesi. In caso contrario il provvedimento di sospensione viene trasformato in provvedimento di revoca.

Art. 6.

Attivita' di sorveglianza

1. Nelle regioni accreditate e nelle regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino, le attivita' di sorveglianza sono disciplinate dal piano di cui all'Allegato II della presente ordinanza.

Art. 7.

Mantenimento, sospensione e revoca della qualifica aziendale

1. Un'azienda accreditata per malattia vescicolare dei suini mantiene la sua qualifica se ha effettuato quanto previsto all'art. 4 e:

a) sono state effettuate le attivita' di controllo previste nel piano con esito negativo;

b) i suini di nuova introduzione provengono da aziende accreditate;

c) e' registrata in banca dati nazionale e la relativa qualifica sanitaria e' mantenuta aggiornata in BDN.

2. La qualifica di azienda accreditata per malattia vescicolare del suino e' sospesa qualora, in sede di verifiche svolte dalle Autorita' competenti, siano rilevate irregolarita' documentali, nella tenuta del registro aziendale o in BDN, nonche' nel caso in cui siano presenti animali non correttamente identificati. Tale stato perdura fino alla completa regolarizzazione dello stesso.

3. La qualifica di una azienda accreditata per malattia vescicolare del suino e' sospesa qualora nell'esecuzione del piano sia rilevata una singola sieropositivita' anche al controllo di screening effettuato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente e anche prima della conferma del CERVES; in tal caso l'Azienda sanitaria locale dispone:

a) il sequestro dell'azienda e il blocco della movimentazione

degli animali presenti nella stessa;

b) l'esecuzione di un secondo prelievo di sangue dal capo sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto dopo sette giorni dal prelievo dei precedenti campioni;

c) nel caso in cui la sieropositività è confermata come «singleton reactors» di cui all'art. 11, il capo sieropositivo deve essere macellato con le modalità indicate all'art. 12; in tal caso, l'azienda riacquista la qualifica subito dopo la macellazione del capo sieropositivo e le misure restrittive vengono revocate;

4. La qualifica di azienda accreditata per la malattia vescicolare del suino è revocata nel caso in cui sia rilevata la presenza di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza o presenza di documentazione o identificazione contraffatte. In tal caso l'autorità sanitaria locale dispone il sequestro della azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa.

5. Se la sieropositività non è imputabile a «singleton reactor», la qualifica dell'azienda viene revocata e l'autorità sanitaria locale applica le misure necessarie a confermare o ad escludere la presenza della malattia e in tal caso dispone:

a) il sequestro dell'azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa;

b) l'esecuzione di un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda e prelievi di campioni di sangue dai suini:

- nel caso in cui si tratti di azienda da riproduzione, il prelievo di sangue di tutti i riproduttori non ancora controllati e di un campione di suini all'ingrasso pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV;

- nel caso in cui si tratti di azienda da ingrasso, il prelievo di sangue a campione in un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV.

Nel gruppo degli animali campionati devono essere inclusi anche capi a contatto con i capi sieropositivi.

6. Qualora sia evidenziata l'esclusiva sieropositività, in assenza di trasmissione dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino, l'autorità sanitaria locale, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 12, ordina la macellazione:

a) dei riproduttori sieropositivi;

b) di tutti i capi da ingrasso,

a seconda delle tipologie produttiva interessata dalla sieropositività.

7. Nel caso in cui con i controlli effettuati si dimostri la circolazione dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino, l'azienda viene dichiarata focolaio e l'autorità sanitaria locale applica le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e successive modifiche.

Art. 8.

Procedure per la riacquisizione dell'accreditamento aziendale

1. Per riacquisire l'accreditamento:

a) delle aziende con sieropositività multipla, si procede al prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato IV, effettuato su altrettanti riproduttori, trascorsi almeno ventotto giorni dalla macellazione dei sieropositivi. Nel caso di abbattimenti parziali (aziende da riproduzione), tra gli animali da campionare devono anche essere inclusi capi che erano stati a contatto con i sieropositivi;

b) delle aziende presenti in zone di protezione istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un numero di soggetti pari a quello indicato

nella tabella di cui all'Allegato IV;

c) delle aziende presenti in zone di sorveglianza istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di un unico campione di sangue in tutte le aziende, effettuato su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV.

2. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare i suini verso altre aziende e/o mattatoi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.

Art. 9.

Verifiche nelle aziende

1. Il veterinario ufficiale, prima del campionamento, oltre a controllare il registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, controlla anche la corretta esecuzione del piano. Per quanto riguarda le stalle di sosta deve verificare anche quanto prescritto nel documento relativo alle stalle di sosta unito al piano.

2. Il controllo del registro aziendale e' mirato a verificare le movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e ad accertare la corrispondenza tra l'effettivo riportato nel registro e la reale consistenza aziendale.

3. Nelle stalle di sosta il veterinario ufficiale verifica, altresì, la tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 5 agosto 1999 (di cui alle premesse), il suo aggiornamento, il corretto uso dei disinfettanti.

4. Il veterinario ufficiale verifica che vengano applicate le norme di biosicurezza di cui all'Allegato X.

Art. 10.

Invio dei campioni e modulistica

1. I dati dell'azienda e dei suini sottoposti a controllo, identificati in conformita' con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, devono essere correttamente riportati nel modello di cui all'Allegato VI della presente ordinanza che, debitamente compilato, deve accompagnare i campioni di sangue che vengono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

2. I campioni di feci possono essere inviati dall'Azienda sanitaria locale direttamente al CERVES, fermo restando l'invio di copia del modello di cui all'Allegato VI all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente.

3. Per le stalle di sosta i campioni prelevati nell'esecuzione del presente piano devono essere inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio o al CERVES, a seconda della tipologia del campione, con la modulistica di accompagnamento debitamente compilata. La modulistica deve essere compilata ed inviata anche quando nelle stalle di sosta non sono presenti animali e non si puo' procedere con il prelievo dei campioni. In tal caso nello spazio relativo a «N. capi presenti» e «N. campioni prelevati» si deve riportare 0. Anche le schede di questi controlli devono essere inserite nel sistema informativo della MVS.

4. I campioni di sangue e feci possono essere sottoposti, oltre che alle prove sierologiche e virologiche nei confronti della malattia vescicolare del suino e della peste suina classica, anche ad altri test previsti da altri piani di controllo delle malattie del suino.

5. La scheda di accompagnamento campioni (Allegato VI) puo' essere scaricato dalla BDN con le informazioni anagrafiche gia' precompilate. Qualora detto Allegato scaricato dalla BDN riporti dati discordanti con quanto viene verificato in azienda dal veterinario ufficiale, lo stesso deve apportarvi le opportune modifiche,

provvedendo anche ad aggiornare e/o prescriverne l'aggiornamento in BDN.

Art. 11.
Singleton reactor

1. Il sospetto della presenza di un «singleton reactor» si ha quando la singola sieropositività è accompagnata da:

- a) assenza di segni clinici di malattia nei capi dell'azienda;
- b) nessun caso precedente di malattia nell'azienda;
- c) assenza di correlazione epidemiologica dell'azienda o del soggetto sieropositivo con un focolaio di malattia vescicolare dei suini o altra azienda sieropositiva.

2. La conferma di «singleton reactor» si ha in caso di:

- a) assenza di sieroconversione di altri soggetti dell'azienda;
- b) assenza di incremento del titolo anticorpale del capo sieropositivo.

Art. 12.
Macellazione dei soggetti sieropositivi

1. I suini sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di settantadue ore dalla emissione dell'ordinanza di abbattimento, in un macello posto sul territorio regionale.

2. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente.

3. L'invio al macello dei suini sieropositivi deve essere notificato dai Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale di partenza a quelli di destinazione, entro quarantotto ore prima della partenza. Il certificato di provenienza degli animali (Modello 4) deve riportare, in aggiunta ai codici identificativi degli animali, la dicitura «suini sieropositivi per malattia vescicolare del suino».

4. Il veterinario ufficiale responsabile del macello di destinazione degli animali annota in calce sul Modello 4 l'avvenuta macellazione e la comunica tempestivamente all'Azienda sanitaria locale di origine degli animali.

5. I suini sieropositivi, inclusi i «singleton reactor», devono essere trasportati, mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni sono trattate conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e sue modificazioni. La testa e il pacchetto intestinale di tali suini devono essere distrutti e le loro carni sono destinate esclusivamente al mercato nazionale.

Art. 13.
Movimentazione

1. È fatto divieto il trasporto di suini vivi in Italia nelle seguenti circostanze:

- a) dalle aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino anche verso gli stabilimenti di macellazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 12;
- b) dalle regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino verso altre regioni italiane.

2. In deroga al comma 1, lettera b), il Ministero della salute può autorizzare lo spostamento di suini dalle aziende situate nelle regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino ad altre regioni, purché vengano rispettate le condizioni previste dal piano allegato e dall'art. 8 della Decisione 2005/779/CE e successive modifiche.

3. La spedizione di suini vivi dall'Italia verso gli altri Stati membri è consentita solo se gli animali provengono da aziende accreditate per MVS e localizzate in regioni accreditate per tale

malattia.

4. I suini spediti dall'Italia verso gli altri Stati membri devono essere scortati dai certificati sanitari previsti all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e sul certificato deve essere riportata la seguente dicitura: «Animali conformi alla decisione 2005/779/CE della Commissione relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare del suino in Italia».

Art. 14.

Flussi informativi

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, nell'ambito del piano, trasmette l'esito degli esami sierologici e virologici all'Azienda sanitaria locale.

2. In caso di sieropositività confermate dal CERVES, l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio trasmette la notizia a mezzo fax all'Azienda sanitaria locale ed alla regione, e quest'ultima lo trasmette al Ministero della salute.

3. In caso di isolamento virale, il CERVES comunica, direttamente a mezzo fax, l'avvenuto isolamento al Ministero della salute, alla regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, all'azienda sanitaria locale e all'Istituto superiore di sanità'.

4. In caso di riscontro di sieropositività o di isolamento virale, l'Azienda sanitaria locale espleta entro dieci giorni una indagine epidemiologica e ne trasmette i risultati al Ministero della salute, al CERVES ed alla regione utilizzando il modulo di cui all'Allegato VII.

5. Per consentire al Ministero della salute di informare la Commissione Europea in caso di focolaio, l'Azienda sanitaria locale competente trasmette, entro ventiquattro ore, al Ministero della salute i dati contenuti nel modulo di cui all'Allegato VIII.

6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio trasmettono al CERVES il riepilogo delle attività di sorveglianza utilizzando un tracciato record previsto dall'Allegato XI, secondo la seguente tempistica:

a) cadenza trimestrale per le regioni accreditate per malattia vescicolare del suino;

b) cadenza mensile per le regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino;

c) cadenza mensile in casi specifici per i quali, sulla base delle informazioni disponibili e sentito il parere del CERVES, il Ministero della salute individui una situazione epidemiologica di rischio.

Art. 15.

Controlli su partite di suini provenienti da Stati membri della Unione europea

1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere sottoposte a controlli non discriminatori, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

2. Il campionamento riguarda le partite di suini da produzione e riproduzione ed è effettuato al momento dello scarico degli animali dal mezzo di trasporto. Sono escluse dal predetto campionamento le partite di suini da macello.

3. Per ciascuna partita viene effettuato un prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato IV, associato ad un prelievo di campioni di feci nei diversi scomparti del mezzo di trasporto.

4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente sufficiente a consentire all'Istituto zooprofilattico sperimentale

competente per territorio di costituire due aliquote; di queste una deve essere conservata per almeno un mese in adeguate condizioni che ne permettano l'utilizzo in caso di contenzioso con lo Stato membro speditore.

5. I campioni inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente devono essere accompagnati dal modello di cui all'Allegato V della ordinanza ministeriale 5 agosto 1999.

6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali non accettano campioni da sottoporre ad esame non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.

Art. 16.

Pulizia e disinfezione

1. Le stalle di sosta, i centri di raccolta, le stalle annesse ai macelli, nonché i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS elencati nell'Allegato III e secondo le procedure di cui al piano all'Allegato II. L'avvenuto lavaggio e la disinfezione degli automezzi vengono accertate su apposito certificato di cui all'Allegato IX.

Art. 17.

Sorveglianza per la peste suina classica

1. Nell'ambito del piano di cui all'art. 1 viene eseguito un programma di sorveglianza per la peste suina classica.

2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio sottopone dodici campioni prelevati, di cui all'art. 6, ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi nei confronti della peste suina classica.

3. Gli esiti positivi degli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio al Ministero della salute, all'Azienda sanitaria locale e alla regione;

4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali inviano i campioni positivi per la peste suina classica al CEREP per l'esame di conferma.

5. In caso di sieropositività per peste suina classica confermata dal CEREP, il veterinario ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, conformemente al manuale di diagnostica.

6. Gli esiti delle prove per la conferma sierologica eseguite dal CEREP, in ottemperanza a quanto indicato nella Decisione 2002/102/CE, devono essere trasmessi al Ministero della salute, all'Istituto zooprofilattico sperimentale, all'Azienda sanitaria locale ed alla regione.

7. L'Azienda sanitaria locale espleta adeguata indagine epidemiologica, di cui all'Allegato VII, per individuare ed evidenziare eventuali fattori di rischio e ne trasmette le risultanze al Ministero della salute ed ai Servizi veterinari delle regioni o province autonome.

8. L'Azienda sanitaria locale, in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici, applica, negli allevamenti sospetti, le misure previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.

Art. 18.

Piani di sorveglianza della peste suina classica sui suini selvatici

1. Le regioni, di concerto con il CEREP e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, individuano i territori in cui effettuare i controlli sierologici e virologici sui cinghiali selvatici ed i

criteri minimi di campionamento sulla base dei seguenti fattori di rischio:

a) l'eventuale accertamento negli ultimi cinque anni di focolai di peste suina classica in aree connotate da presenza di cinghiali selvatici anche situate su territori di Paesi membri e Paesi terzi confinanti;

b) l'entità e la provenienza del flusso di cinghiali da ripopolamento, introdotti nelle aree di particolare interesse faunistico e venatorio;

c) la presenza e la densità di insediamenti agrituristici, ove si esercita l'allevamento di suini o cinghiali in zone connotate dalla presenza di cinghiali selvatici.

Art. 19.

Trasmissione dei dati relativi al piano di sorveglianza per la peste suina classica

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio inviano, a conclusione del piano, i dati relativi alle attività di controllo degli allevamenti al CEREP, il quale organizza la raccolta e provvede al successivo inoltro al Ministero della salute.

Art. 20.

Invio dei dati relativi all'attività svolta

1. Il Ministero della salute provvede ad informare la Commissione Europea sullo stato sanitario delle regioni, sull'andamento del piano, sui tests sierologici e virologici effettuati, sui focolai accertati, sugli allevamenti e sul numero dei capi positivi riscontrati, nonché sugli indennizzi corrisposti in base alla normativa vigente.

2. Le regioni trasmettono al Ministero della salute, in adempimento dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le relazioni trimestrali.

3. Il Ministero della salute, ove necessario, invia alle regioni eventuali istruzioni esplicative relative all'esecuzione del piano.

Art. 21.

Aspetti finanziari

1. L'onere finanziario del piano è a carico del Fondo sanitario nazionale (capitolo 2700 iscritto nell'ambito del programma «Concorso Stato al finanziamento della spesa sanitaria» della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali).

2. L'indennizzo spettante ai proprietari dei suini macellati in applicazione del piano è disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto interministeriale 19 agosto 1996, n. 587, citati in premessa.

3. La partecipazione finanziaria comunitaria relativa al piano riguarda il 50% delle spese sostenute per i test sierologici e virologici e per gli indennizzi dei suini macellati.

4. Le regioni, ai fini della rendicontazione per il rimborso dall'Unione europea, utilizzeranno appositi modelli, di cui alla decisione 2002/677/CE.

5. Per gli adempimenti di competenza, le regioni inviano al Ministero della salute, entro il 1° aprile dell'anno successivo, una relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano, congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute, riferiti al piano eseguito nell'anno precedente.

Art. 22.

Sanzioni

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osservi le prescrizioni previste dalla presente ordinanza, e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2009.

2. La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza del Ministro della sanita' del 26 luglio 2001, recante: «Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica».

Roma, 12 aprile 2008

Il Ministro: Turco

Allegato I

Regioni accreditate per la malattia vescicolare dei suini

Valle d'Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Province autonome di Trento e Bolzano
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Molise
Puglia
Basilicata
Sardegna.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato II

Piano di sorveglianza ed eradicazione della malattia vescicolare del suino**Descrizione del programma presentato**

Il piano MVS proposto per il 2008 ha i seguenti obiettivi:

- il mantenimento dell'accreditamento nelle regioni accreditate;
- la verifica della situazione epidemiologica nelle regioni accreditate che nel 2006-2007 sono state sede di focolai MVS;
- il raggiungimento dell'accreditamento di quelle non accreditate.

Vengono proposte modalità di sorveglianza differenziate a seconda dello stato sanitario delle regioni e della situazione epidemiologica riscontrata nel corso del 2006-2007, quanto accaduto nella recente epidemia rende indispensabile una intensificazione delle attività di sorveglianza per la malattia, anche nelle regioni accreditate.

Faranno parte del Piano nazionale anche linee guida per la bio-sicurezza, dove vengono dettagliate misure specifiche per controllare le potenziali vie di diffusione dell'infezione ed impedirne l'introduzione nell'allevamento. Infatti, quanto previsto dalle disposizioni legislative viene vanificato se, contemporaneamente, non esiste la consapevolezza da parte degli operatori del settore che per tutelare i propri interessi economici e commerciali è necessario salvaguardare lo status sanitario del patrimonio zootecnico, anche mediante l'applicazione responsabile di rigorose misure di bio-sicurezza.

RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE

- Nelle Regioni riconosciute indenni dalla MVS, un'azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se:
 - Aziende da riproduzione: in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%, e l'esito era negativo
 - Aziende da ingrasso: tutti i suini provengono da aziende riconosciute indenni da MVS.
- Nelle Regioni non riconosciute indenni per la MVS, un'azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se in due occasioni ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%, e l'esito era negativo.

ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA➤ **Regioni riconosciute indenni per MVS**

Gli allevamenti devono accreditarsi secondo quanto previsto per le regioni indenni nel paragrafo "riconoscimento delle aziende".

Gli allevamenti privi di qualifica non possono movimentare suini anche se destinati direttamente al macello.

Attività previste:

- Anagrafe individuale degli allevamenti suini
- Aziende da riproduzione:
 - a. Ciclo aperto: tutte le aziende da riproduzione devono essere sottoposte a controllo sierologico ogni sei mesi. In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni per le prove sierologiche su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%.
 - b. Ciclo chiuso: tutte le aziende da riproduzione devono essere controllate sierologicamente annualmente con le stesse modalità di campionamento previste per gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto.
- Aziende da ingrasso:
 - Regioni nelle quali nel corso del 2006/7 non sono stati evidenziati focolai di MVS o, nel caso in cui si siano verificati, sono risultati focolai secondari e le attività di sorveglianza ed eradicazione hanno dimostrato la non diffusione della malattia sul territorio regionale (Emilia Romagna): in queste regioni deve essere selezionato un campione di 300 aziende (rappresentativo della realtà zootecnica regionale), con un numero di capi superiore alle 2 unità. Nelle aziende individuate dovrà essere controllato sierologicamente un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% (con un intervallo di confidenza del 95%), ogni 6 mesi.

- Regioni nelle quali nel corso del 2006-2007 sono stati evidenziati focolai primari di MVS: in queste regioni devono essere controllate tutte le aziende da ingrasso con un numero di capi superiore alle 2 unità, controllando sierologicamente un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% (con un intervallo di confidenza del 95%), ogni 6 mesi.
 - Regioni non riconosciute indenni per MVS:
 - Gli allevamenti devono accreditarsi secondo quanto previsto per le regioni non indenni nel paragrafo "riconoscimento delle aziende".
 - Gli allevamenti privi di qualifica non possono movimentare suini anche se destinati direttamente al macello.
 - Attività previste:
 - Anagrafe individuale degli allevamenti suini
 - Aziende da riproduzione:
 - a. Ciclo aperto: tutte le aziende da riproduzione devono essere sottoposte a controllo sierologico ogni sei mesi. In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni per le prove sierologiche su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% (con un intervallo di confidenza del 95%).
 - b. Ciclo chiuso: tutte le aziende da riproduzione devono essere controllate sierologicamente annualmente. Il numero di campioni da prelevare è lo stesso per gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto.
 - Aziende da ingrasso: devono essere controllate tutte le aziende da ingrasso con un numero di capi superiore alle 2 unità, controllando sierologicamente un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% (con un intervallo di confidenza del 95%), ogni 6 mesi.

Attività previste per le stalle di sosta

Fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, per le finalità del presente Piano MVS, le stalle di sosta e le stalle dei commercianti sono assimilabili ai centri di raccolta e, al momento del sopralluogo per il prelievo dei campioni previsti dal piano nazionale, si deve verificare che sussistano i requisiti infrastrutturali e gestionali volti a minimizzare la diffusione della malattia e a garantirne la possibilità di rintraccio, nel caso in cui ciò si verificasse.

1. Dotazioni minime previste per le stalle di sosta in assenza delle quali non è possibile commercializzare animali:
 - a) idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei locali della stalla di sosta;
 - b) idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione degli automezzi prima dell'ingresso nella stalla di sosta;
 - c) presenza di disinfettanti di comprovata efficacia nei confronti del virus MVS, nella stalla di sosta e all'ingresso della stalla di sosta stessa.
2. Modalità gestionali previste per le stalle di sosta:
 - a) nelle stalle di sosta la commercializzazione degli animali deve avvenire entro 30 giorni dal loro acquisto. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione gli impianti di macellazione;
 - b) Gli scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio alla macellazione) e gli animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera) non possono essere commercializzati attraverso le stalle di sosta;
 - c) Dopo ogni scarico di animali, e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati. La certificazione che prova la pulizia e disinfezione deve essere trattenuta agli atti per 1 anno;
 - d) Nelle stalle di sosta, ogni 30 giorni, deve essere effettuato il vuoto sanitario dell'azienda e si deve procedere con le operazioni di pulizia e disinfezione mediante l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della malattia vescicolare del suino. I periodi di vuoto sanitario, così come le operazioni di pulizia e disinfezione e i disinfettanti utilizzati devono essere registrati e documentati in azienda.
3. Campionamenti previsti nelle stalle dei commercianti/centri di raccolta: è previsto un controllo sierologico e virologico, con le seguenti modalità:
 - a) controllo sierologico: degli animali presenti nella stalla di sosta in un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV;
 - b) controllo virologico: su feci ambientali, da prelevare in ciascun locale di stabulazione degli animali.

Il prelievo dei campioni di sangue viene effettuato contestualmente con quello delle feci una volta al mese sia nelle regioni accreditate che in quelle non accreditate per MVS. Per entrambe, in attesa degli esiti, non è previsto il blocco della movimentazione.

4. Al momento del prelievo dei campioni previsti dal Piano, i veterinari dei servizi competenti devono verificare:

- a) il flusso di partite in entrata ed uscita (registro di stalla, Modelli 4) e la rispondenza della documentazione con gli animali presenti in azienda;
- b) che i cicli di produzione (della durata massima di 30 giorni) siano opportunamente alternati con i cicli di vuoto sanitario e di pulizia e disinfezione dei locali dell'azienda;
- c) la funzionalità delle apparecchiature per la disinfezione;
- d) la presenza di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS;
- e) nella stalla di sosta deve essere presente documentazione dove vengono registrati: i periodi di vuoto sanitario, le disinfezioni con le relative date, il nome commerciale, il principio attivo ed i quantitativi del disinfettanti utilizzato.

Il veterinario competente per territorio che effettua il sopralluogo nella stalla di sosta deve documentare la data del prelievo e della verifica effettuata in azienda sul registro di stalla, mediante l'apposizione di data e firma.

Alle stalle di sosta che per due volte vengono individuate come focolaio primario di malattia vescicolare del suino, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio.

Misure di pulizia e disinfezione da applicare alla fine del ciclo di attività ordinaria della stalla di sosta (30 giorni)

I disinfettanti hanno una notevole riduzione nella loro efficacia quando agiscono in presenza di sporcizia, materiale organico e grasso, quindi, la disinfezione per essere efficace deve essere preceduta da un'accurata pulizia e detersione degli ambienti.

Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere condotte dopo che gli animali sono stati rimossi dagli ambienti e devono essere articolate in tre fasi distinte:

1. rimozione fisica del materiale presente (feci, residui di mangimi, sporcizia);
2. lavaggio con acqua e detergente;
3. disinfezione.

Fase 1:

Si deve procedere con la rimozione fisica del materiale grossolano presente negli ambienti di stabulazione, alimentazione o transito degli animali, con rimozione fisica del materiale presente: feci, lettiera, residui di mangime e sporcizia varia. Le incrostazioni di materiale organico dovranno essere eliminate mediante l'utilizzo di idropulitrici a pressione.

Fase 2:

Una volta che il materiale grossolano è stato rimosso le superfici dovranno essere irrorate con un prodotto sgrassante (detergente), che poi dovrà essere eliminato mediante risciacquo con acqua.

Fase 3:

Per la fase di disinfezione deve essere utilizzato uno dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS, alle relative concentrazioni d'uso e deve essere lasciato in azione per tutta la notte. Il disinfettante deve essere applicato sulle superfici asciutte.

L'introduzione degli animali nella stalla di sosta può avvenire solo dopo 2 giorni dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione, e prima della loro introduzione gli ambienti di stabulazione e governo degli animali devono essere risciacquati.

Allegato III

Disinfettanti attivi nei confronti del virus della malattia vescicolare del suino

1. Agenti ossidanti:
 - a) miscele costituite da: perossidi inorganici, sali inorganici, acidi organici e detergenti anionici. Prodotti commerciali che sono indicati anche per macchinari e veicoli, alle concentrazioni riportate sul foglietto illustrativo.
2. Alcali:
 - a) Idrossido di sodio alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH di 12. Sostanza a forte attività caustica, da utilizzare esclusivamente su materiali resistenti (muri) o di cui non interessa preservare l'integrità.
 - b) Idrossido di potassio alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH di 12. Sostanza a forte attività caustica, da utilizzare esclusivamente su materiali resistenti (muri) o di cui non interessa preservare l'integrità.
3. Aldeidi:
 - a) Glutaraldeide alla concentrazione del 2% di sostanza attiva. Non è corrosiva sui metalli, è quindi indicata per gli automezzi. Non deve essere utilizzata per le persone o per gli animali.

Allegato IV

Numero di suini da sottoporre a prelievo in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività \geq 5% con un livello di confidenza del 95%.

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
≤ 26	Tutti
27-35	26
36-55	35
56-100	47
101-600	56
> 600	59

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato V

Campione statisticamente significativo di suini da sottoporre ad esame, in relazione al numero di animali presenti in azienda in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 10\%$ con un livello di confidenza del 95%.

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

Allegato VI

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

REGIONE: _____	PROVINCIA: _____
ASL _____	DISTRETTO: _____
TEL: _____	FAX _____

MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (BARRARE UNA SOLA CASELLA):

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[1]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[2]
Controllo di conferma in azienda accreditata	[3]
Controllo in stalla di sosta	[4]
Correlazione epidemiologica in azienda focolaio (*)	[5]
Spostamento suini in uscita (deroga art. 7 decisione 2005/779 CE)	[6]
Codice azienda di destinazione _____	
Spostamento suini in entrata (deroga art. 7 decisione 2005/779 CE)	[7]
Codice azienda di origine _____	
A seguito di sieropositività riscontrata in azienda	[8]
Verifica azienda del comparto 1° prelievo	[9]
Verifica azienda del comparto 2° prelievo	[10]
Importazione	[11]
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione	[17]
Sospetto	[18]
Controllo animali in quarantena	[19]
Riacquisizione dell'accreditamento	
1° Prelievo Riacquisizione dell'accreditamento	[12]
Azienda in zona di protezione (*)	[13]
Azienda in zona di sorveglianza (*)	[14]
2° Prelievo Riacquisizione dell'accreditamento	[15]
Azienda in zona di protezione (*)	[16]

(*) indicare il codice dell'azienda focolaio

Allevamento di provenienza dei suini(1)
Codice identificazione azienda (DPR 317/96) I I I I I I I I
Indirizzo produttivo <input type="checkbox"/> Riproduzione ciclo aperto <input type="checkbox"/> Ingrasso <input type="checkbox"/> Riproduzione ciclo chiuso <input type="checkbox"/> Stalla di sosta
Proprietario _____
Provincia _____ Comune _____ Località _____ N°
riproduttori presenti _____ N° capi presenti _____

Data prelievo campioni _____	Tipo campioni	<input type="checkbox"/> SANGUE N. _____
		<input type="checkbox"/> FECI N. _____
		<input type="checkbox"/> EPITELIO N. _____
Altri esami da effettuare		
<input type="checkbox"/> MALATTIA DI AUJESZKY	<input type="checkbox"/> PESTE SUINA CLASSICA	<input type="checkbox"/> ALTRO

(1) In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell'allevamento in cui si prelevano i campioni. In caso di prelievi al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento.

Identificazione dei suini campionati in allevamento

Identificativo dei suino	Categoria (3)	Identificativo dei suino	Categoria (3)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

Osservazioni

Timbro e firma del veterinario prelevatore

Allegato VII

**INDAGINE EPIDEMIOLOGIA PER MALATTIA VESCICOLARE E
PESTE SUINA CLASSICA DEL SUINO**

La malattia è stata diagnosticata/sospettata in seguito a:

- SOSPETTO CLINICO/ANATOMO-PATOLOGICO
 SIEROPOSITIVITA'
 ISOLAMENTO VIRALE
 CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA
 Codice azienda a cui è correlato _____

1. ANAGRAFE DELL'AZIENDA

1.1 CODICE AZIENDALE: □□□□□ □□□

1.2 DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA:
.....

1.3 PROPRIETARIO:

1.4 DETENTORE (se diverso dal proprietario):

1.5 INDIRIZZO DELL'AZIENDA:

 COMUNE:

 PROVINCIA:

1.6 ASL:

 DISTRETTO:

 VETERINARIO DIRIGENTE AREA A:
.....

 VETERINARIO CHE HA ESEGUITO L'INDAGINE:

 TELEFONO (anche cellulare):/.....

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL FOCOLAIO:

Longitudine _____° _____' _____»

Latitudine _____° _____' _____»

2. TIPOLOGIA DELL'AZIENDA

2.1 SPECIE ALLEVATE: SUINO
 CINGHIALE
 MISTO

2.2 INDIRIZZO PRODUTTIVO

RIPRODUZIONE CICLO CHIUSO
 RIPRODUZIONE CICLO APERTO
 INGRASSO
 MAGRONAGGIO
 STALLA DI SOSTA
 STALLA DI SOSTA ANNESSA A UN MACELLO

3. CENSIMENTO E DISTRIBUZIONE DEI SUINI PRESENTI IN AZIENDA

Struttura *:

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezzati			
Magroni			
Grassi			

Struttura *:

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezzati			
Magroni			
Grassi			

Struttura *:

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezzati			
Magroni			
Grassi			

* Per ogni struttura dell'azienda deve essere compilata una tabella. Per struttura si intende l'edificio in cui sono ricoverati ed allevati i suini. La struttura può essere identificata con numeri progressivi, lettere o specificata per esteso (es. sala parto, settore gestazione, magronaggio, ingrasso, etc.) e deve corrispondere a quanto descritto nella planimetria dell'azienda.

4. INFORMAZIONI INERENTI LA CONDUZIONE AZIENDALE

- 4.1 L'azienda è dotata di barriere che impediscono l'accesso ai non autorizzati? (cancelli, muri di cinta) Sì No
- 4.2 L'abitazione è in azienda? Sì No
- 4.3 Esiste un macello annesso all'azienda? Sì No
- 4.4. Il carico/scarico animali avviene: fuori dell'azienda
all'interno dell'azienda all'entrata del capannone
in una piazzola di carico
- 4.5 Si effettua la quarantena per animali di nuova introduzione? Sì No
- 4.6 Esiste una zona in azienda destinata alla disinfezione degli automezzi? Sì No
- 4.7 Tutto pieno-tutto vuoto (stalle di sosta, ingrasso e magronaggio) Sì No

4.8 Presenza di apparecchiature a pressione (pulivapor) Sì No

4.9 Presenza di disinfettanti Sì No

Se la risposta è affermativa, specificare il principio attivo usato:

.....

4.10 Presenza di materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) Sì No

4.11 Dove sono ricoverate le scrofe da riforma? Separate in box nel settore riproduzione
 Mescolate con i grassi
 Altro
 Specificare

4.12 Il ritiro degli scarti avviene: fuori dell'azienda
 all'interno dell'azienda all'entrata del capannone
 in una piazzola di carico

4.13 Il ritiro di carcasse avviene: fuori dell'azienda
 all'interno dell'azienda all'entrata del capannone
 in una piazzola di carico

4.14 Luogo di raccolta delle deiezioni: Vascone di stoccaggio
 Altro (specificare):.....

4.15 Modalità di smaltimento delle deiezioni: fertirrigazione
 in campi di proprietà
 in altri campi convenzionati
 altro (specificare):

4.16 Modalità di smaltimento dei rifiuti alimentari

4.17 L'azienda dispone di mezzi propri per il trasporto di animali? Sì No

Se la risposta è affermativa, specificare il tipo di autoveicolo e la targa:

.....

4.18 Il proprietario e/o i familiari e/o i dipendenti hanno rapporti con altre aziende suinicole?
 Sì No

Se la risposta è affermativa, compilare il seguente schema:

Nome e cognome	Funzione	Azienda correlata	
		Codice	Proprietario/indirizzo

5. MOVIMENTAZIONI

5.1 ANIMALI ACQUISTATI

(a partire dalla data dell'ultimo controllo sierologico e/o virologico negativo)

Data	N° capi	categoria	Azienda di provenienza	Indirizzo dell'azienda	Titolare ditta trasporto (nome e indirizzo)	Targa automezzo

5.2 ANIMALI VENDUTI

(a partire dalla data dell'ultimo controllo sierologico e/o virologico negativo)

Data	N° capi	categoria	Azienda/macello di destinazione	Indirizzo azienda/macello	Titolare ditta trasporto (nome e indirizzo)	Targa automezzo

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

5.3 AUTOVEICOLI

Tipo di trasporto	Ultima data di accesso in azienda	Frequenza di accesso in azienda	Ditta usuale fornitrice del servizio e suo indirizzo	Targa automezzo*
Siero di latte				
Carcasse				
Liquami				
Alimenti				
Scarti				
Derattizzazione				
Altro (specificare)				

* nel caso in cui automezzi diversi eseguano il trasporto, segnalare la targa dell'automezzo che ha eseguito l'ultimo trasporto

5.4 PERSONE (nei 30 giorni precedenti la positività sierologica/virologica o del sospetto clinico)

Nome e cognome	Qualifica	Indirizzo	Motivo visita	Data visita

N.B. considerare: persone che effettuano l'ecografia nelle scrofe, negozianti, visitatori, veterinari, fecondatori, squadre di disinfezione etc.

6. ANAMNESI CLINICA

6.1 Data osservazione primi sintomi:/...../.....

6.2 Nome, cognome e qualifica di chi li ha osservati :
.....

6.3 Descrizione della sintomatologia e/o delle lesioni:
.....
.....
.....
.....

6.4 Presumibile inizio della malattia in allevamento:/...../.....
(da compilare anche in seguito al solo rilievo di sieropositività)

6.5 Quadro riepilogativo animali sospetti all'esame clinico/anatomo-patologico

Categoria*	N° capi sospetti	Azienda di provenienza dei capi sospetti

- scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezzati, magroni, grassi

7. ANAMNESI RECENTE

7.1 Data prelievo:/...../.....

7.2 Materiale prelevato: feci n° campioni:

epitelio n° campioni:

sangue n° campioni:

organi specificare quali:

.....

.....

7.3 Data isolamento dell'enterovirus :/...../.....

7.4 Data isolamento del virus della PSC: :/...../.....

7.5 Data esito di sieropositività:/...../.....

7.6 Quadro riepilogativo dell'esito sierologico:

Categoria*	Capi prelevati	Capi positivi	Tipo Ig	Azienda di provenienza capi positivi

- scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezziati, magroni, grassi

8. ANAMNESI REMOTA

8.1 Stato sanitario precedente: Azienda accreditata

Azienda positiva

Azienda negativa (in fase di ri/accreditamento)

9. NOTE E CONCLUSIONI

(da intendersi come informazioni supplementari non comprese nel questionario, nonché la formulazione di una o più ipotesi sulla origine della infezione)

DATA DELLA COMPILAZIONE: / /

TIMBRO e FIRMA VETERINARIO

10. PLANIMETRIA DELL'AZIENDA

(identificare le strutture presenti e dove è stata riscontrata la presenza di positività sierologica, virologica e di sintomatologia clinica)

COPIA TRATTA DA GUNTEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato VIII

MODELLO DI NOTIFICA DI FOCOLAIO**DATI DA TRASMETTERE ENTRO 24 ORE DALLA CONFERMA DI FOCOLAIO ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO PER IL SUCCESSIVO INOLTRO ALLA COMMISSIONE EUROPEA**

REGIONE _____

PROVINCIA _____

ASL _____

DISTRETTO _____

N° TELEFONO _____

N° FAX _____

DIRIGENTE DEL SERVIZIO _____

VETERINARIO RESPONSABILE _____

CODICE AZIENDA _____

CORRELATO A (COD. AZ.) _____

PROPRIETARIO AZIENDA _____

COMUNE SEDE DELL'AZIENDA _____

LOCALITA' _____

DATA SOSPETTO _____

DATA CONFERMA _____

METODO DIAGNOSTICO _____

N° ANIMALI PRESENTI AL MOMENTO DEL SOSPETTO _____

N° ANIMALI CON SINTOMI CLINICI _____

N° ANIMALI MORTI _____

DATA ABBATTIMENTO (O PRESUNTA) _____

N° ANIMALI ABBATTUTI _____

METODO DI DISTRUZIONE CARCASSE _____

Allegato IX

Certificato di lavaggio e disinfezione per gli automezzi
per il trasporto di suini

1. Dichiarazione dell'operatore/conducente del mezzo di trasporto

Il sottoscritto operatore/conducente del
veicolo _____ (tipo/targa)

dichiara che il più recente scarico di suini è avvenuto a:

Provincia, luogo	Data	Ora
Nominativo azienda		
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

A seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell'automezzo, la rampa di carico, ruote dell'automezzo e cabina del conducente.

La pulizia e la disinfezione si sono svolte:

Provincia, luogo	Data	Ora
Nomin. Impianto disingez.	timbro	
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

Il disinfettante utilizzato è stato: _____

Data	Luogo	Firma dell'operatore/conducente
Nome dell'operatore/conducente in stampatello:		

Allegato X

MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO (MVS)
PARAMETRI BIO-SICUREZZA AZIENDE SUINICOLE

Nell'ambito delle aziende suinicole così come definite all'articolo. 2, i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali-ASL competenti devono preliminarmente verificare i seguenti pre-requisiti:

- L'idoneità della struttura a detenere animali, anche in relazione alle capacità produttive;
- L'autorizzazione sanitaria dell'azienda;
- La corretta iscrizione in BDN, inclusa la rispondente indicazione sulla tipologia produttiva.
- Lo stato sanitario degli animali per MVS;

Ai fini dell'applicazione delle misure di bio-sicurezza vengono considerati i seguenti elementi:

- 1) strutturali dell'allevamento;
- 2) modalità gestionale dell'azienda
 - 2.1) utilizzo di attrezzature ed impianti;
 - 2.2) flussi di animali;
 - 2.3) personale;
 - 2.4) mezzi di trasporto.

Le aziende vengono classificate secondo le seguenti tipologie produttive:

1. Riproduzione (ciclo aperto e chiuso) o Sito 1;
2. Svezramento;
3. Ingrassio o Sito 3.

1. RIPRODUZIONE (ciclo aperto e chiuso) o SITO 1

STATO SANITARIO DEGLI ANIMALI PER MVS: I suini di nuova introduzione devono provenire da aziende accreditate per la MVS.

STRUTTURE

Quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione.

Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori.

Barriere (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta, ecc) che consentono di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietano l'accesso delle persone e/o veicoli non autorizzati.

Spogliatoi: devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti e calzari o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento.

Piazzola per la disinfezione degli automezzi: possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso deve essere separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo degli animali. Nella piazzola devono essere presenti un'apparecchiatura a pressione fissa per la pulizia e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS, fatto salvo il rispetto della normativa in materia.

Cella frigorifero: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento.

MODALITÀ GESTIONALE DELL'AZIENDA

Quarantena: Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per MVS. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.

Carico/scarico suini vivi: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall'azienda (mono-carico) e
2. Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus MVS prima del carico degli animali.

Carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento.

Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.

Scarico mangime: deve essere effettuato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e il veicolo sia stato pulito e disinfettato all'entrata dell'allevamento con disinfettanti efficaci per il virus MVS.

Alimentazione: E' vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa/ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina.

Spargimento liquami: fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è sconsigliato lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con il perimetro aziendale ed è comunque estremamente rischioso utilizzare liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.

Spogliatoio: deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

Registrazione movimenti degli animali: i movimenti in entrata e in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati (BDN) oltre che sull'apposito registro aziendale.

Registrazione: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro.

Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.

Derattizzazione/disinfestazione: deve essere attuato un piano aziendale.

MEZZI DI TRASPORTO

Gli automezzi che trasportano gli animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale. I veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e decontaminati con disinfettanti efficaci nei confronti del virus della MVS. Le operazioni di lavaggio e disinfezione attuate dovranno garantire l'efficacia del disinfettante utilizzato (diluizione del disinfettante, asciugatura del mezzo dopo il lavaggio e il tempo di azione del disinfettante).

PERSONALE

- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.
- Il personale dell'azienda deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. SVEZZAMENTO:

Per queste tipologie produttive sono previste:

- le stesse misure previste per le aziende da riproduzione;
- tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori. Tra i cicli devono essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione e vuoto biologico di almeno 2 (due) giorni;
- registrazione delle operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).

3. INGRASSO o SITO 3:

Per questa tipologia produttiva sono previste:

- le stesse misure previste per le aziende da riproduzione ;
- tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori. Tra i cicli devono essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione e vuoto biologico di almeno 2 (due) giorni;
- registrazione delle operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

Allegato XI

- PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO -
 TRACCIATO RECORD DEI DATI DA CARICARE ON LINE RELATIVI ALLA SOLA ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA
 SIEROLOGICA

Nome	Tipo	Dimensione
REGIONE	Testo*	2
STATO_UE	Testo	20
ASL	Testo	3
PROVINCIA ASL	Testo	2
DISTRETTO	Testo	50
COD_ALL	Testo	10
PROPRIETARIO	Testo	40
LOCALITA'	Testo	40
COMUNE (nome)	Testo	40
PROVINCIA	Testo	2
IND_PRODUTTIVO	Testo	3
NUM_RIPRODUTTORI	Numerico	8
NUM_CAPI	Numerico	8
COD_MACELLO	Testo	10
DEN_MACELLO	Testo	50
COMUNE_MACELLO	Testo	40
PROVINCIA_MACELLO	Testo	2
MAC_CEE	Si/No	1
MAC_CAP_LIM	Si/No	1
DATA_PRELIEVO	Data/ora**	8
PRELIEVO	Testo	2
COD_AZ_ORIG	Testo	8
COD_AZ_DEST	Testo	8
COD_AZ_FOCOLAIO	Testo	8
NUM_PRELIEVO	Numerico	8
DATA_IZS	Data/ora**	8
PROTOCOLLO_IZS	Testo	10
NUM_POSITIVI	Numerico	8
NUM_CONFERMATI	Numerico	8
TIT_MIN	Numerico	8
TIT_MAX	Numerico	8
PROT_CREF	Testo	6
IG (valori accettati 'G'; 'GM'; 'M')	Testo	2
MA	Si/No	1
PSC	Si/No	1
ALTRO	Testo	50
NOTE	Testo	120
FOCOLAIO	Testo	1

- I campi in GRASSETTO sono campi obbligatori (le informazioni devono essere sempre presenti)
- Il file deve avere estensione **txt** o **csv** ed è necessario adottare come simbolo di tabulazione il punto e virgola;
- (***) Il formato della date riportate nel file deve essere del tipo gg/mm/aaaa (es. 05/12/2006), non è accettato nessun altro formato
- Le eventuali intestazioni di colonne devono essere rimosse, cosicché questo inizi direttamente con i dati da acquisire
- Nel caso di motivazioni di prelievo riportate nel campo PRELIEVO paria a 5,6,7,13,14,16, diviene necessario inserire i valori riferiti a COD_AZ_ORIG, COD_AZ_DEST, o COD_AZ_FOCOLAIO.
- (*) Nel campo regione va inserita la sigla della regione corrispondente. A tal fine si raccomanda di fare riferimento alla tabella riportata nella pagina successiva.

SIGLA	REGIONE
AB	Abruzzo
BA	Basilicata
CL	Calabria
CM	Campania
EM	Emilia Romagna
FR	Friuli Venezia Giulia
LA	Lazio
LI	Liguria
LO	Lombardia
MA	Marche
MO	Molise
PI	Piemonte
PU	Puglia
SA	Sardegna
SI	Sicilia
TO	Toscana
TR	Trentino Alto Adige
UM	Umbria
AO	Valle D'Aosta
VE	Veneto

L'invio dei dati presso la banca dati centrale del Centro di Referenza Nazionale della Malattia Vescicolare CERVES, dovrà avvenire unicamente attraverso il sito www.cerves.it. L'accesso a questo sito web è consentita solo dietro autenticazione per mezzo di password e username rilasciate a personale (Servizi Veterinari Regionali e IZS referente per territorio) autorizzato.

Le richieste di accesso vanno inoltrate via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica, indicando ente di appartenenza oltre ai propri dati anagrafici (nome e cognome).

supporto@cerves.it

Una volta in possesso dei parametri di identificazione è possibile accedere all'area dedicata alla gestione dei dati della malattia vescicolare distinti per regione. In particolare dopo la selezione, nel menu di sinistra, della regione per la quale si intende aggiornare i dati di sorveglianza, si dovrà selezionare nella schermata principale il pulsante "Inserimento dati anno", dove al posto di anno verrà visualizzato in cifre l'anno del piano MVS attivo. Nella pagina web che compare, selezionare "Sorveglianza anno" per accedere alla sezione che consente di caricare le informazioni organizzate secondo le specifiche descritte sopra.

08A04434

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803131/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.